#### Modello «de minimis»

Nota esplicativa per le Amministrazioni concedenti

Il modello di dichiarazione «de minimis» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento 2023/2831/UE e potrà essere utilizzato, mutatis mutandis, anche in applicazione dei regolamenti «de minimis» specifici per i settori agricoltura e pesca, ad esclusione del periodo di riferimento (triennio espresso come arco di tre anni e esercizi finanziario corrente e i due esercizi finanziari precedenti). Il regolamento per il de minimis SIEG 2023/2832 è stato reso uniforme al regolamento de minimis generale 2023/2831 sia per l'arco temporale di riferimento per la verifica del massimale nell'arco di tre anni sia per l'inserimento della nozione di impresa unica, con una differenza nel calcolo del perimetro riportata nell'Allegato I, Istruzioni per le imprese.

Al modello è allegata una nota di "istruzioni alla compilazione", rivolto alle imprese beneficiarie dell'aiuto, che ne costituisce parte integrante. Anche le istruzioni sono costruite con riferimento al regolamento 2023/2831/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri regolamenti «de minimis».

La dichiarazione, presentata al momento della domanda di finanziamento, è considerata confermata al momento della concessione dell'aiuto, salvo il fatto che siano intervenute eventuali modifiche.

Il modello è facoltativo per le Strutture direzionali dell'Amministrazione regionale.

Si ricorda che, anche se non rileva ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis, la dimensione d'impresa definita secondo i criteri dell'allegato I del GBER viene richiesta come dato nella registrazione degli aiuti individuali in RNA.

#### Per la Sezione B "Rispetto del massimale":

Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia l'Amministrazione deve effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione previste dal Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Mediante l'acquisizione della "visura «de minimis»" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l'Amministrazione potrà verificare il rispetto del massimale sommando il nuovo aiuto «de minimis» con tutti gli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa unica nel periodo di riferimento, ma esclusivamente con questi.

Il triennio di riferimento dell'impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le imprese costituenti l'"impresa unica".

Il controllo del cumulo da parte dell'amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l'unità operativa.

In riferimento alle vicende societarie di **scissione** si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati all'impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di **fusione/acquisizione** di azienda nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.

In caso di **trasferimento** di un ramo d'azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell'aiuto «*de minimis*», l'amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s'ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d'azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il trasferimento del ramo d'azienda.

Ai fini dell'individuazione del finanziamento ammissibile nel rispetto del massimale, l'Amministrazione tiene conto dell'importo definitivamente concesso e registrato in RNA.

Per quanto concerne il caso specifico, degli aiuti definiti dall'art. 10 del D.M. n. 115/2017, va ricordato che ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** aventi medesime caratteristiche si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

**Per il calcolo del cumulo degli aiuti «***de minimis*», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione dei predetti aiuti è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Dato che gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale), l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale pertinente, in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis», determina l'illegittimità della fruizione.

Mentre le sezioni A e B del modello sono standard, <u>le sezioni C, D ed E sono facoltative e strettamente</u> connesse ai contenuti dell'avviso. Di conseguenza anche le relative "istruzioni alla compilazione" andranno rese coerenti con il contenuto del modello.

L'amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella dichiarazione sostitutiva o nella domanda di finanziamento.

## Per la Sezione C "settori in cui opera l'impresa":

Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:

- 1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure
- 2) specificare che se l'impresa opera in più settori, **gli aiuti** a titolo «de minimis» **non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso**, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l'impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l'amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l'impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.

# Per la Sezione D "condizioni di cumulo":

L'amministrazione può scegliere di individuare o meno nell'avviso i costi ammissibili e

1) **esplicitare il divieto di cumulo** di questi con altri aiuti di Stato.

Qualora l'amministrazione scegliesse di **non individuare i costi ammissibili** nel proprio avviso/bando dovrà comunque contestualmente chiarire che l'aiuto «de minimis» non è concedibile se l'impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.

2) **permettere le possibilità di cumulo** con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti dal regolamento.

In questo caso lo schema della dichiarazione «de minimis» dovrà contenere la Sezione D; il richiedente dovrà compilarla affinché l'amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.

### Per la Sezione E "aiuti sotto forma di prestiti e garanzie"

Se l'Amministrazione concede aiuti «de minimis» sotto forma di **prestiti o di garanzie** l'avviso dovrebbe specificare che **non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese**:

- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E.